

Contributi - Azienda municipalizzata - Natura pubblicistica - Regime previdenziale applicabile ai dipendenti a seguito della soppressione dell'INPDAP.

Tribunale di Napoli - 15.03.2016 n. 2344 - Dr.ssa Tomassi - ABC N. (Avv. Gomez D'Ayala) - INPS (Avv. Maisto).

Ai fini della classificazione previdenziale di una azienda municipalizzata, in mancanza di una espressa previsione legislativa di senso contrario ad opera del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 - che ha disposto la soppressione dell'INPDAP - si continua ad applicare il previgente regime che tiene conto della natura pubblicistica dell'ente, anche all'interno della nuova gestione INPS.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 18.3.2015, la società ricorrente, premesso che la distribuzione dell'acqua a Napoli ed in vari comuni campani è attribuita ad essa società a decorrere dal 2013; che trattasi di azienda speciale di carattere industriale, di gestione di risorse idriche del Mezzogiorno, la quale serve circa 1.650.000 abitanti; che il servizio in particolare ha ad oggetto la captazione, l'adduzione e la distribuzione di acqua per usi civili, la raccolta, depurazione smaltimento di acque reflue, i servizi di fognatura; che essa azienda può realizzare impianti necessari per lo svolgimento dei servizi, fornire assistenza e servizi, assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche funzionali ai servizi erogati, fornire servizi in campo ambientale e della tutela delle acque, elaborare progetti di legge e lavori di opere; che fino alla trasformazione dell'A. S.p.A. in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, avvenuta con delibera 32/2011, i contributi previdenziali erano stati versati per una parte del personale all'INPDAP e per l'altra all'INPS; che una volta soppresso l'INPDAP, in data 19.2.2013, essa società aveva avanzato alla direzione di Napoli dell'INPS domanda di iscrizione per il versamento dei contributi di tutto il suo personale; che l'INPS con due distinti provvedimenti, del 19 marzo e del 14 maggio 2013, aveva assegnato ad essa richiedente due numeri di matricola, classificandola nel settore enti pubblici, classe enti pubblici, categoria enti pubblici economici esercenti attività classificabili; che in tal modo, oltre a classificare la società nell'ambito della gestione separata ex INPDAP, l'INPS aveva "anticipato l'abnorme opinione di possibili onerose ricongiunzioni"; che pertanto era stato formulato un quesito chiarificatore all'Istituto in ordine alle modalità classificatorie, al quale era stata fornita risposta in data 2/4/2013 circa l'attribuzione di posizione assicurativa, con obbligo contributivo principale ex INPDAP per tutti i dipendenti; che era stato proposto ricorso amministrativo al consiglio di amministrazione, al quale non era stato dato alcun riscontro.

Deduceva pertanto la società la violazione e falsa applicazione dell'articolo 49 legge 88/ 89, il quale prevede che le attività estranee ai comparti d'essere classificati vadano ricomprese nel diverso settore denominato attività varie; che alla luce del disposto di tale norma era evidente l'erroneità del provvedimento adottato dall'INPS, con il quale erano stati assegnati ad esse esponente di gli impropri ed inesistenti settore e classe enti pubblici, non previsti dalla norma; che detto inquadramento aziendale, lungi che sulla base dei connotati pubblici o privati del datore di lavoro, deve essere ancorato al solo comparto produttivo cui l'iscrizione si riferisce; che nella fattispecie era inconfutabile che essa esponente è un'impresa industriale che opera da decenni nel settore della distribuzione dell'acqua, inquadrata fino ad ora agli effetti previdenziali con tali caratteristiche, per cui l'INPS avrebbe dovuto classificarla con effetto giuridico nel settore industria di cui alla lettera A) dell'articolo in questione.

Concludeva pertanto chiedendo venisse annullato l'inquadramento assegnato, dichiarando il diritto di essa azienda ad essere classificata nel settore industria di cui alla lettera A dell'articolo 49 legge 88/ 89, dichiarando l'avvenuta successione dell'INPS ad ogni effetto di legge in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso INPDAP, con vittoria di spese.

Si costituiva ritualmente l'Istituto convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda; rilevava in particolare che l'articolo 21 D.L. 201/2011 non ha previsto che la soppressione dell'INPDAP comporti la dismissione delle gestioni previdenziali facenti capo all'ente soppresso e l'abrogazione delle pertinenti normative di riferimento, tra cui la cassa pensioni dipendenti enti locali; che pertanto era infondata la prospettazione circa la sopravvenuta irrilevanza della natura pubblica o privata del datore di lavoro sarebbe derivata la soppressione dell'INPDAP; che il predetto articolo 21, non ha soppresso le gestioni previdenziali che prima facevano capo all'INPDAP ; che pertanto le gestioni previdenziali ex INPDAP rimangono regolate comunque dalla propria normativa, anche con riferimento alla contribuzione dovuta; che con sentenza 3369/ 2014 il Consiglio di Stato ha chiarito tale interpretazione; che pertanto ai fini della gestione previdenziale in cui vanno pagati i contributi non è divenuta irrilevante la natura pubblica o privata del datore di lavoro, essendo l'INPS subentrato nelle funzioni e succeduto nei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso, con conseguente potere di riscossione dei contributi prima facenti capo all'ente soppresso; che nel caso specifico trattasi certamente di azienda speciale del Comune di Napoli, con la conseguenza che l'Istituto aveva attribuito la classificazione di ente pubblico economico esercente attività di natura industriale, tenuto al pagamento della contribuzione alla gestione speciale ex INPDAP, configurata alla stregua di regime assicurativo esclusivo dell'Ago, il tutto in conformità della circolare INPS 114/ 1999; concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo, di cui era data lettura.

La domanda è infondata e come tale non può essere accolta. Parte ricorrente fonda la propria impostazione sulla norma di cui all'articolo 49 legge 88/89 la quale recita: "(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali).

La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;
- b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
- d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
- e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano

comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797".

Trattasi, come evidente, di norma anteriore alla soppressione dell'INPDAP risalente al D.L. 201/2011, cui ha fatto seguito la successione dell'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi da quest'ultimo gestiti, a decorrere dal 2012.

Per quanto qui rileva l'articolo 21 D.L. 201 2011 ha stabilito:

“ 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto (...).”

Oggetto precipuo della disamina da compiere nell'attuale procedimento risulta pertanto quello del coordinamento tra dette due norme ed in particolare concerne l'attuale applicabilità o meno, ai fini della classificazione previdenziale, dei regimi esclusivi dell'AGO propri del soppresso INPDAP anche all'interno della nuova gestione INPS, ovvero l'applicabilità ai datori di lavoro rientranti nella ex gestione INPDAP delle categorie previste sul punto in materia di datori di lavoro privati.

Non appare irrilevante valutare i caratteri propri delle aziende speciali, qual' è pacificamente la società ricorrente.

Prevede sul punto l'articolo 114 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali che:

“ 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. (...).

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, (...).

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio (...) “.

Dal contenuto della predetta norma è evidente la natura pubblicistica dell'azienda speciale, sia pure dotata di proprio statuto e di regolamenti, tenuto conto del fatto che è l'ente locale a conferire il capitale, a determinare finalità ed indirizzi dell'azienda, ad approvarne gli atti fondamentali e ad esercitare la vigilanza; inoltre, è anche espressamente prevista la necessità di sottoposizione all'approvazione del consiglio comunale di una serie di atti fondamentali, aventi rilievo proprio ai fini della programmazione e della gestione economica a lungo indirizzo dell'azienda. Ritiene pertanto questo giudice che, in mancanza di un'espressa previsione ad opera del D.L. 201/ 2011 circa l'applicabilità alle gestioni previdenziali provenienti dall'ente soppresso delle classificazioni previdenziali di cui alla L. 88/89, non possa farsi discendere dalla mera circostanza della soppressione dell'INPDAP la conseguenza classificatoria voluta dalla ricorrente.

Il fenomeno successorio, per come sancito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 3369/2014 non risulta, del resto, a titolo universale nel senso proprio del termine ma quale successione nel munus, essendosi verificato un passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, senza che sussista ragione alcuna per non continuare ad adottare la pregressa classificazione previdenziale, che tiene conto della natura pubblicistica dell'ente.

A quanto esposto consegue il rigetto del ricorso, previo accertamento della correttezza dell'inquadramento assegnato alla ABC Napoli, - Azienda speciale del Comune di Napoli, con riferimento alla classificazione quale ente pubblico. La particolarità e novità della questione fa ritenere sussistere le ragioni per la compensazione le spese di lite tra le parti.

(Omissis)
